


Fasi della procedura per i grandi impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 71a LEne



- ¹ Vedasi la lista di controllo allegata alla guida
- ² La lista delle possibili autorizzazioni supplementari cantonali può essere scaricata dal sito www.are.gr.ch > Servizi > Edifici fuori delle zone edificabili EFZ > Procedure > Coordinamento delle procedure
- ³ Esame provvisorio del comune ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 OPTC (per l'esame di completezza il comune può chiedere supporto all'ARE-GR)
- ⁴ Non si tratta di una condizione valida solo per i grandi impianti fotovoltaici, ma è necessario per ogni domanda di costruzione (art. 89 cpv. 3 LPTC)
- ⁵ Esposizione pubblica della pratica relativa alla domanda di costruzione presso il comune per 20 giorni
- ⁶ Pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale e nell'organo di pubblicazione del comune (vengono pubblicate anche le richieste di autorizzazioni supplementari)
- ⁷ La domanda può essere inoltrata all'ARE-GR già durante l'esposizione pubblica (inviare eventuali opposizioni)
- ⁸ Nella richiesta di licenza edilizia, il comune dichiara al Cantone l'ammissibilità delle parti dell'impianto ubicate all'interno della zona edificabile
- ⁹ L'UNA redige una relazione di valutazione sull'EIA e la trasmette all'ARE-GR/al Governo
- ¹⁰ L'ARE-GR può informare per corrispondenza i richiedenti in merito alle domande che a suo parere non possono essere approvate, facendo riferimento alla possibilità di ottenere una decisione governativa impugnabile
- ¹¹ La decisione unica riguarda anche tutte le parti dell'impianto situate all'interno della zona edificabile
- ¹² Il Governo condivide la decisione unica con il comune e direttamente con il richiedente, nonché con eventuali opposenti e associazioni ambientaliste
- ¹³ Pubblicazione della decisione unica sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 20 OPTC
- ¹⁴ Domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica ai sensi dell'art. 71a cpv. 4 LEn e dell'art. 46i OPEn